



ASSICURAZIONE RAMO DANNI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Protezione del processore Cochlear

Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2026 - Il *DIP Danni* pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza a copertura dei rischi di furto, smarrimento o danneggiamento (anche in via accidentale) dei Processori distribuiti da Cochlear Italia S.r.l., Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 17, Bologna.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono coperti i Sinistri dovuti a Furto, Smarrimento o Danni Accidentali al Processore assicurato.

Per ulteriori dettagli sulle coperture si rinvia al Dip aggiuntivo e alla Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ condotta scorretta, intenzionale o dolosa dell'Assicurato;
- ✗ danni conseguenti all'usura dei componenti del Processore;
- ✗ danni derivanti dalla riparazione del Processore da qualsiasi soggetto diverso da un centro Cochlear o da un centro autorizzato dallo stesso;
- ✗ danni provocati alle parti esterne del Processore di ordine estetico che non pregiudicano il buon funzionamento del medesimo quali, a mero titolo esemplificativo, graffi, scheggiature, rigature.

Sono qui riportate le principali esclusioni, per la lista completa si rinvia al Dip Aggiuntivo e alla Polizza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Ci sono limiti di copertura?

- ! La riparazione o sostituzione del Processore può essere effettuata soltanto da un centro Cochlear o da un centro dallo stesso autorizzato, il cui elenco è disponibile sulla Piattaforma Web segnalata ai propri Clienti da Cochlear, nella sezione dedicata alla gestione dei sinistri, accessibile al seguente link: <https://cochlear.tigercare.io/claim>.
- ! in caso di Furto o di Smarrimento, l'Assicuratore provvederà a sostenere i costi della sostituzione del Processore con un Processore Sostitutivo nel limite del Valore di Sostituzione con applicazione di una Franchigia pari a:
 - o 500 (cinquecento) € per il prodotto NUCLEUS,
 - o 500 (cinquecento) € per il prodotto OSIA;
 - o 400 (quattrocento) € per il prodotto Baha.
- ! In caso di Danni Accidentali, se il Processore è irreparabile o la sua riparazione non sia economicamente conveniente, l'Assicuratore provvederà a sostenere i costi della sostituzione del Processore con un Processore Sostitutivo nuovo nel limite del Valore di Sostituzione e con applicazione di una Franchigia pari a:
 - o 500 (cinquecento) € per il prodotto NUCLEUS,
 - o 500 (cinquecento) € per il prodotto OSIA;
 - o 400 (quattrocento) € per il prodotto Baha.
- ! In caso di Smarrimento, Furto o di Processore Irreparabile, la garanzia opera con un limite di una sola sostituzione del Processore con un Processore Sostitutivo per ciascun periodo assicurativo. Una volta effettuata la sostituzione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto;
- ! in caso di Danni accidentali la garanzia opera con un limite di 1 riparazione o 1 sostituzione per periodo assicurativo. Una volta effettuata la sostituzione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto.



Dove vale la copertura?

Le coperture assicurative si applicano a qualsiasi Sinistro assicurato che si verifichi in qualunque parte del mondo. Tuttavia, la riparazione o la sostituzione del Processore può essere effettuata soltanto da Cochlear o da un suo Centro Convenzionato sul territorio italiano.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi sinistro;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Quando e come devo pagare?

il Contraente è tenuto a pagare il Premio stabilito in Polizza direttamente per il tramite dell'Intermediario tramite carta di credito o carta di debito.



Quando comincia la copertura?

Il Contratto decorre dalla data indicata nella scheda di polizza e termina con la fine del periodo assicurativo che cessa 12 mesi dopo tale data. Decorso tale termine il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno (per periodi assicurativi di 12 mesi), fino ad un massimo di 4 anni, salvo qualora una delle parti esperisca disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Per esperire disdetta la parte interessata dovrà inviare una lettera raccomandata A/R all'altra oppure inviarla tramite la Piattaforma al seguente indirizzo di posta elettronica: clientsupport@tigerlab.com, manifestando la propria volontà di disdire il Contratto entro 30 giorni prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Assicurazione *Ramo Danni*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto AIG – Protezione del processore Cochlear

Data di ultimo aggiornamento: febbraio 2026

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec.insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2022 - 31 dicembre 2023.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.124,9 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.077,7 milioni

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 564,7 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.254,9 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.124,9 milioni (per MCR) e € 2.464,9 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 376,30% (fondi ammissibili verso MCR) o 196,4% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI

In aggiunta a quanto già previsto nel DIP Danni, la garanzia prevista dal Contratto non copre i Sinistri derivanti da o che si verificano a seguito di:

- ✗ danni derivanti dall'uso imprudente o negligente del Processore da parte dell'Assicurato;
- ✗ Furto del Processore non commesso da Terzi o commesso con la complicità dei medesimi con l'Assicurato;
- ✗ Danni alle batterie, agli accessori del Processore come i telecomandi, l'astuccio, i caricatori;
- ✗ danni conseguenti ad incrostazioni, ossidazione o corrosione del Processore;
- ✗ difetti intrinseci, guasti e/o danni coperti dalla garanzia del produttore o del fornitore rilasciata durante i primi 24 mesi dalla data di acquisto;
- ✗ guasti dovuti a un difetto interno noto al costruttore e gestito da quest'ultimo;
- ✗ guasti derivanti da una errata impostazione del Processore;
- ✗ danni derivanti dalla manomissione del Processore;
- ✗ danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, il collegamento, l'installazione, il montaggio e la manutenzione fornite dal produttore del Processore;
- ✗ guerra civile o straniera, embargo, confisca, sequestro o distruzione per ordine di un governo o di un'autorità pubblica, pericolo atomico.
- ✗



Ci sono limiti di copertura?

- L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
- L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e franchigie come indicati nel certificato.
- L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora esso, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
- L'Assicuratore è estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra il Contraente / Assicurato ed il centro Cochlear o altro centro convenzionato incaricato e, pertanto, l'Assicuratore non è responsabile della riparazione o sostituzione del Processore.
Qualsiasi inadempienza / negligenza / omissione / danno / ritardo occorsi durante la riparazione / sostituzione del Processore saranno imputabili solo e soltanto al centro Cochlear o al Centro Convenzionato incaricato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai clienti di Cochlear che intendano coprire il Processore Cochlear - acquistato presso Cochlear o suo Centro Convenzionato o ottenuto da una Clinica o Ente Sanitario con costi a carico del Servizio Sanitario e successivamente registrato presso Cochlear - dal rischio di furto, smarrimento o danneggiamento accidentale.



Quali costi devo sostenere?

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Costi di intermediazione: la quota parte del premio percepita in media dagli intermediari è pari al 29,5% %. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	E' possibile sporgere i reclami direttamente alla compagnia usando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigueurope.luxcomplaints@aig.com
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- E' possibile definire le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse mediante ricorso ad arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. - Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/- Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Tasse Assicurative incluse nel premio di polizza 22,25%.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.aig.co.it/diritto-alloblio-oncologico</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento</i>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA

TIGERCARE

“Protezione del processore Cochlear”

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari “Contratti semplici e chiari”

Il presente documento è un contratto di assicurazione sottoscritto dai clienti di Cochlear Italia S.r.l., Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 17, Bologna (di seguito: “Cochlear”) che intendano coprire il Processore Cochlear - acquistato presso Cochlear o suo Centro Convenzionato o ottenuto da una Clinica o Ente Sanitario con costi a carico del Servizio Sanitario e successivamente registrato presso Cochlear - dal rischio di furto, smarrimento o danneggiamento accidentale. Le garanzie assicurative sono prestate da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Piazza Vetra 17, 20123 Milano. Il cliente di Cochlear ha la facoltà di acquistare l'Assicurazione: (i) entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisto del Processore, se il Processore è stato acquistato privatamente presso Cochlear o altro Centro Convenzionato; (ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di attivazione del Processore presso una Clinica, se il costo del Processore è a carico del Servizio Sanitario. Solo il Processore Cochlear i cui riferimenti (marca, modello e numero di serie del Processore) appaiono sulla fattura di acquisto o sulla Scheda di Registrazione rilasciata da Cochlear riportante la data di attivazione del Processore è coperto da questa Assicurazione.



INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E GLOSSARIO	3
SEZIONE 2 – GARANZIA OFFERTA DALL'ASSICURATORE	4
Articolo 1. Oggetto della garanzia e franchigia applicabile	4
SEZIONE 3 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA	5
Articolo 2. Esclusioni relative alla garanzia	5
Articolo 3. Limiti e massimali di copertura	6
SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Articolo 4. Durata del contratto – Tacito rinnovo	6
Articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti	6
Articolo 6. Variazioni di rischio	6
Articolo 7. Limiti territoriali delle coperture assicurative	7
Articolo 8. Altra assicurazione	7
Articolo 9. Modalità di acquisto e pagamento del Premio	7
Articolo 10. Periodo di prescrizione	7
Articolo 11. Legge che regola la Polizza, Giurisdizione e Procedimento di Mediazione	8
Articolo 12. Reclami	8
Articolo 13. Surrogazione	8
Articolo 14. Diritto di ripensamento	8
SEZIONE 5 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	9
Articolo 15. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	9
Articolo 16. Documentazione da produrre in caso di Sinistro	10
Articolo 17. Prestazioni assicurate in caso di Sinistro	10
Articolo 18. Oneri fiscali	10
Articolo 19. Sanzioni	11
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12



SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione delle presenti condizioni di assicurazione, riportiamo qui di seguito sia la spiegazione di alcune espressioni tecniche del glossario assicurativo, sia quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole riportate di seguito verranno utilizzate con la prima lettera in maiuscolo all'interno della Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato. Il plurale dei termini qui definiti ha il medesimo significato della loro forma singolare.

Nota bene: ai sensi dell'art. 166, paragrafo 2 del Decreto legislativo 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulle clausole in grassetto contenenti le disposizioni relative a decadenze, nullità, limiti di Garanzia, o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione/Contratto/Polizza: il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore, le cui condizioni di assicurazione sono riportate nel presente documento.

Centro Convenzionato: centro concessionario convenzionato con Cochlear.

Cliente: il soggetto che acquista un Processore presso Cochlear o un suo Centro Convenzionato o lo riceve presso una Clinica o Ente Sanitario con costi a carico del Servizio Sanitario.

Clinica: ospedale che consegna il Processore (modello Nucleus, Osia o Baha) ai soggetti che ne fanno richiesta attraverso il Servizio Sanitario a seguito dell'applicazione dell'impianto cocleare.

Cochlear: il soggetto che distribuisce ai Clienti, alle Cliniche ed agli Enti Sanitari i Processori, ossia Cochlear Italia S.r.l., Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 17, Bologna.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danni Accidentali: qualsiasi distruzione, deterioramento totale o parziale, risultante da un evento esterno, imprevedibile e non intenzionale subito dal Processore ed esternamente visibile e pregiudizievole per il buon funzionamento del medesimo.

Data di acquisto/attivazione del Processore: la data indicata nella fattura di acquisto emessa da Cochlear o da un suo Centro Convenzionato o la data di attivazione indicata dalla Clinica e riportata nella Scheda Registrazione qualora il costo del Processore sia a carico del Servizio Sanitario.

Ente Sanitario: Azienda Sanitaria Locale che consegna il Processore ai soggetti residenti nel luogo in cui è sito l'Ente Sanitario che ne facciano richiesta attraverso il Servizio Sanitario.

Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato in caso di riparazione o sostituzione del Processore a seguito di un Sinistro.

Furto: sottrazione fraudolenta del Processore da parte di terzi.

Intermediario: Tigerlab GMBH, agente assicurativo tedesco autorizzato ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: La somma massima, stabilita in Polizza, fino alla concorrenza della quale l'Assicuratore si impegna a prestare le coperture assicurative.

Piattaforma: la piattaforma informatica dell'Intermediario segnalata da Cochlear ai propri Clienti e



per il tramite della quale può essere acquistata l'Assicurazione. Il Contraente potrà ottenere le credenziali di accesso alla Piattaforma richiedendole a Cochlear o a qualsiasi altro Centro Convenzionato, o accedendo al seguente link: <https://tigericare.io/cochlear-device-insurance/>.

Premio: La somma pagata dal Contraente a fronte delle prestazioni fornite dall'Assicuratore nell'ambito della presente Polizza.

Processore: processore per impianto cocleare (protesi impiantata o semi-impiantata) modello BAHA, NUCLEUS o OSIA, acquistato presso Cochlear o un suo Centro Convenzionato o ricevuto da una Clinica o Ente Sanitario con costi a carico del Servizio Sanitario e successivamente registrato da Cochlear coperto dalla presente Assicurazione, i cui riferimenti, forniti da Cochlear (o suo Centro Convenzionato) (marca e modello), figurano nella fattura d'acquisto o nella Scheda di Registrazione.

Processore Irreparabile: il Processore dichiarato tecnicamente irreparabile da Cochlear.

Processore Sostitutivo: un Processore nuovo o ricondizionato, della stessa marca e di identico modello rispetto al Processore assicurato o se il modello del Processore assicurato non è più disponibile, un Processore avente caratteristiche tecniche equivalenti e sostituito da Cochlear o da un Centro Convenzionato allo stesso prezzo di acquisto identico, tasse incluse.

Reclamo: si intende una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti dell'Assicuratore relativamente al Contratto; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di indennizzo o di esecuzione del Contratto.

Servizio Sanitario: il Servizio Sanitario Nazionale

Scheda di Registrazione: scheda emessa da Cochlear al momento della registrazione del Processore, dalla quale risulta la data di attivazione del Processore presso la Clinica.

Sinistro: L'evento futuro, dannoso ed incerto che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che dà diritto di ricevere una prestazione assicurata da parte dell'Assicuratore.

Smarrimento: la perdita non volontaria del Processore.

Terzi: qualsiasi persona diversa dall'Assicurato, dai suoi congiunti, dal convivente *more uxorio* e da qualsiasi altra persona con lui/lei convivente, nonché dalle persone a suo carico.

Valore di Sostituzione: il valore d'acquisto, tasse incluse, del Processore assicurato.



SEZIONE 2 - GARANZIA OFFERTA DALL'ASSICURAZIONE

1. Oggetto della garanzia e Franchigia applicabile

Sono coperti i Sinistri dovuti a Furto, Smarrimento o Danno Accidentale al Processore assicurato. Qualora durante il Contratto si verifichi un Sinistro, il Contraente è tenuto a rivolgersi ad un centro Cochlear o ad altro Centro Convenzionato (il cui elenco è rinvenibile per il tramite della Piattaforma Web segnalata ai propri Clienti da Cochlear, nella sezione dedicata alla gestione dei sinistri, accessibile al seguente link: <https://cochlear.tigercare.io/claim>) che provvederà, nel caso di operatività della Polizza, alla riparazione o sostituzione su incarico del Cliente.

L'Assicuratore provvederà:

(A) in caso di Furto o di Smarrimento, a sostenere i costi della sostituzione del Processore con un Processore Sostitutivo nel limite del Valore di Sostituzione con applicazione di una Franchigia pari a:

- 500 (cinquecento) € per il prodotto NUCLEUS,
- 500 (cinquecento) € per il prodotto OSIA;
- 400 (quattrocento) € per il prodotto Baha.

(B) in caso di Danni Accidentali:

se il Processore è riparabile, a sostenere i costi della riparazione del Processore coperti dalla Polizza;

- ♦ se il Processore è irreparabile o la sua riparazione non sia economicamente conveniente, a sostenere i costi della sostituzione del Processore con un Processore Sostitutivo nuovo nel limite del Valore di Sostituzione e con applicazione di una Franchigia pari a:
 - 500 (cinquecento) € per il prodotto NUCLEUS,
 - 500 (cinquecento) € per il prodotto OSIA;
 - 400 (quattrocento) € per il prodotto Baha.

Avvertenza: la riparazione o sostituzione del Processore può essere effettuata soltanto da un centro Cochlear o da un Centro Convenzionato, il cui elenco è disponibile sulla piattaforma Web segnalata ai propri Clienti da Cochlear, nella sezione dedicata alla gestione dei sinistri, accessibile al seguente link: <https://cochlear.tigercare.io/claim>.

A fronte della sostituzione o riparazione del Processore in caso di Sinistro, il centro Cochlear, scelto dal Contraente/Assicurato, emetterà regolare fattura nei confronti di quest'ultimo, relativa alla sostituzione o riparazione effettuata con la relativa franchigia amcarico dell'Assicurato.



SEZIONE 3 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA

2. ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA

La garanzia prevista dal Contratto non copre i Sinistri derivanti da o che si verificano a seguito di:

- ♦ condotta scorretta, intenzionale o dolosa dell'Assicurato;
- ♦ danni derivanti dall'uso imprudente o negligente del Processore da parte dell'Assicurato;
- ♦ Furto del Processore non commesso da Terzi o commesso con la complicità dei medesimi con l'Assicurato;
- ♦ danni alle batterie, agli accessori del Processore come i telecomandi, l'astuccio, i caricatori,
- ♦ danni a cavetti, bobine, magneti, sistemi di ritenzione, protezioni acqua, zaino e sistemi FM
- ♦ danni conseguenti all'usura dei componenti del Processore;
- ♦ danni conseguenti ad incrostazioni, ossidazione o corrosione del Processore;
- ♦ difetti intrinseci, guasti e/o danni coperti dalla garanzia del produttore o del fornitore rilasciata durante i primi 24 mesi dalla data di acquisto;
- ♦ guasti dovuti a un difetto interno noto al costruttore e gestito da quest'ultimo;
- ♦ guasti derivanti da una errata impostazione del Processore;
- ♦ qualsiasi tipo di guasto non dovuto a Danno Accidentale;
- ♦ danni derivanti dalla manomissione del Processore;
- ♦ danni derivanti dalla riparazione del Processore da qualsiasi soggetto diverso da Cochlear o da un centro autorizzato da Cochlear;
- ♦ danni provocati alle parti esterne del Processore di ordine estetico che non pregiudicano il buon funzionamento del medesimo quali, a mero titolo esemplificativo, graffi, scheggiature, rigature;
- ♦ danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, il collegamento, l'installazione, il montaggio e la manutenzione fornite dal produttore del Processore;
- ♦ danni a seguito di guerra civile o straniera, embargo, confisca, sequestro o distruzione per ordine di un governo o di pubblica sicurezza.

3. LIMITI E MASSIMALI DI COPERTURA

- ♦ **In caso di Smarrimento, Furto o nel caso di Processore Irreparabile, la garanzia opera con il limite di una sola sostituzione del Processore con un Processore Sostitutivo per ciascun periodo assicurativo.**
- ♦ **In caso di Danni Accidentali la garanzia opera con il limite di 1 (una) riparazione o 1 (una) sostituzione per periodo assicurativo. Una volta eseguita la prestazione assicurata il Contratto si intenderà automaticamente risolto.**



SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

4. Durata del Contratto - Tacito rinnovo

Il Contraente può acquistare la Polizza entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisto del Processore se è stato acquistato presso un centro Cochlear o altro Centro Convenzionato o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di attivazione del Processore presso una Clinica (risultante dalla Scheda di Registrazione) qualora sia stato ottenuto in convenzionamento con il Servizio Sanitario.

Il Contratto decorre dalla data indicata nella scheda di Polizza e cessa 12 (dodici) mesi dopo tale data. **Decorso tale termine il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno (per periodi assicurativi di 12 mesi), fino ad un massimo di 4 anni, salvo qualora una delle parti eserciti il diritto di disdetta entro 30 giorni prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo. Per esperire disdetta la parte interessata dovrà inviare una lettera raccomandata A/R all'altra oppure inviarla tramite la Piattaforma al seguente indirizzo di posta elettronica: clientsupport@tigerlab.com, manifestando la propria volontà di disdire il Contratto.**

5. Dichiarazioni inesatte o reticenti

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1892 C.C., o il recesso da parte dell'Assicuratore ai sensi dell'Art. 1893 C.C.

6. Variazioni di rischio

L'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio oggetto di assicurazione.

Se la variazione implica una diminuzione del rischio, l'Assicuratore provvederà a ridurre in proporzione il Premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato / dal Contraente.

Se la variazione implica un aggravamento del rischio, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dal Contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le parti per la prosecuzione del Contratto stesso con apposito atto di variazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



7. Limiti territoriali delle coperture assicurative

Le coperture assicurative si applicano a qualsiasi Sinistro assicurato che si verifichi in qualunque parte del mondo.

Tuttavia, la riparazione o la sostituzione del Processore può essere effettuata soltanto da Cochlear o da un suo Centro Convenzionato sul territorio italiano.

8. Altra Assicurazione

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte il medesimo rischio assicurato. In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente/Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'eventuale indennizzo spettante all'Assicurato a seguito del Sinistro e/o a fornire le prestazioni oggetto della Polizza.

9. Modalità di acquisto e pagamento del Premio

Il Contraente acquista la Polizza accedendo alla Piattaforma informatica dell'Intermediario al seguente link: <https://cochlear.tigercare.io/quote> . Il Contraente è tenuto a pagare il Premio stabilito in Polizza direttamente all'Intermediario tramite carta di credito o carta di debito.

Ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile, **se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto; se alle scadenze convenute il Contraente non paga i Premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Se, decorsi sei mesi dal giorno in cui il Premio o la singola rata di Premio sono scaduti, l'Assicuratore non agisce per la riscossione, l'Assicurazione è risolta di diritto, fermo restando il diritto dell'Assicuratore al pagamento del Premio dovuto ed al rimborso delle spese sostenute.**

10. Periodo di Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.



11. Legge che regola la Polizza, Giurisdizione e Procedimento di Mediazione

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana; in particolare sarà competente il giudice del luogo in cui risiede l'Assicurato. In caso disaccordo tra l'Assicurato e l'Assicuratore, relativamente all'esecuzione del Contratto, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

12. Reclami

In caso di Reclami concernenti il Contratto, il Contraente/Assicurato potranno rivolgersi all'Assicuratore utilizzando i seguenti contatti:

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano

Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com

Per maggiori dettagli sulle tempistiche di riscontro da parte dell'Assicuratore, su come presentare reclamo ad IVASS o al Commissariat aux assurances (l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore) e sugli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie si rimanda a quanto indicato nella sezione "COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?" del DIP Aggiuntivo.

13. Surrogazione

Salvo disposizioni contrarie, una volta liquidato il Sinistro l'Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di qualsiasi terzo responsabile dell'evento che ha provocato il suo intervento, fino all'ammontare delle prestazioni da essa effettuate nell'esecuzione del Contratto.

14. Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 (quattordici) giorni dal momento in cui il contratto è concluso o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, può esercitare il diritto di recesso senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere all'Assicuratore che cessino gli effetti del contratto (ripensamento). Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare una richiesta scritta all'Assicuratore, utilizzando le seguenti modalità: inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: clientsupport@tigerlab.com.

Al ricevimento della richiesta di recesso, l'Assicuratore rimborserà la parte di Premio non usufruita, al netto delle tasse. Ai sensi dell'art. 67-terdecies del d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), qualora l'Assicurato richieda che i servizi assicurativi di cui alla Polizza comincino ad essere prestati prima della scadenza del periodo di ripensamento, l'Assicuratore tratterà la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.



SEZIONE 5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

15. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne immediatamente avviso (e comunque entro il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento assicurato) all'Intermediario accedendo alla Piattaforma e seguendo le istruzioni in essa indicate al seguente link: <https://cochlear.tigercare.io/claim>.

Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, l'Assicurato sarà contattato dall'Intermediario e dovrà recarsi presso un centro Cochlear o altro Centro Convenzionato per eventuale riparazione o sostituzione del Processore.

Avvertenza: la riparazione o sostituzione del Processore può essere effettuata soltanto da un centro Cochlear o da un Centro Convenzionato, il cui elenco è disponibile sulla Piattaforma Web segnalata ai propri Clienti da Cochlear, nella sezione dedicata alla gestione dei sinistri, accessibile al seguente link: <https://cochlear.tigercare.io/claim>

L'inadempimento o il ritardo nel denunciare un Sinistro comporta la decadenza dal diritto dell'Assicurato di percepire le prestazioni assicurative previste dalle singole garanzie ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, salvo qualora il ritardo sia dovuto ad una situazione di oggettiva e comprovata impossibilità. In ogni caso l'Assicurato, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale, dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Assicuratore o del Contraente.

16. Documentazione da produrre in caso di Sinistro

A) In ogni caso:

- ♦ 1) **compilare il form di denuncia del Sinistro messo a disposizione dell'Assicurato e rinvenibile accedendo alla Piattaforma;**
- ♦ 2) **fornire (caricandola tramite la Piattaforma) la fattura di acquisto o la ricevuta di consegna o la Scheda di Registrazione rilasciata da Cochlear da cui si evince la data di attivazione del Processore da parte della Clinica, indicando la data di acquisto o attivazione e i riferimenti del Processore (marca, modello e numero di serie).**

B) In caso di Furto: **fornire (caricandola tramite la Piattaforma) la denuncia presentata presso le autorità di polizia competenti entro 48 ore dal verificarsi dell'evento assicurato. In tale denuncia occorre comunicare il Furto del Processore, compresi i dettagli dello stesso (come marca e modello), nonché la descrizione delle circostanze in cui il Furto si è verificato.**

C) In caso di Smarrimento: **fornire (caricandola tramite la Piattaforma) un'autodichiarazione con la descrizione delle circostanze dello smarrimento (ora, luogo e cause), la denuncia presentata presso le autorità di polizia competenti entro 48 ore dal verificarsi dell'evento assicurato, oltre ai riferimenti (marca e modello) del Processore;**

D) In caso di Danni Accidentali: **fornire (caricandola tramite la Piattaforma) un'autodichiarazione nella quale occorre descrivere le circostanze in cui si sono verificati i Danni Accidentali, immagini del Processore danneggiato oltre ai riferimenti (marca e modello) del Processore, nonché consegnare il Processore danneggiato al centro Cochlear o altro Centro Convenzionato che effettuerà la sostituzione/riparazione.**



E, più in generale, tutta la documentazione che l'Assicuratore ritenga necessaria per valutare la fondatezza della richiesta di indennizzo.

Qualora, in mala fede, il Contraente e/o l'Assicurato utilizzino documenti inesatti quali giustificativi, o facciano uso di mezzi fraudolenti o rendano dichiarazioni inesatte o incomplete, l'Assicurato perde il suo diritto all'indennizzo e l'Assicuratore può agire per l'annullamento del Contratto.

L'Assicuratore si riserva il diritto di adire il giudice penale.

Decadenza: il Contraente e/o l'Assicurato che non adempiano dolosamente ai propri obblighi dopo il verificarsi di un Sinistro, perdono il proprio diritto all'indennizzo. Se il Contraente e/o l'Assicurato omettono colposamente di adempiere a tali obblighi, l'Assicuratore ha diritto a ridurre l'indennizzo nella misura in cui tale mancato adempimento abbia causato un danno all'Assicuratore.

17. Prestazioni assicurate in caso di Sinistro e responsabilità

Qualora il Sinistro sia coperto dalla Polizza e il Contraente / Assicurato provveda ad incaricare **un centro Cochlear o altro Centro Convenzionato per la riparazione o sostituzione**, l'Assicuratore provvederà, nei limiti ed alle condizioni di Polizza, a sostenerne i costi per il tramite dell'Intermediario:

In particolare,

- ♦ **in caso di riparazione:** l'Assicuratore sosterrà i costi della riparazione del Processore, se riparabile, provvedendo **alla sostituzione del Processore danneggiato con un Processore Ricondizionato**, tasse incluse; Nel caso in cui la riparazione del Processore risultasse economicamente non vantaggioso, l'Assicuratore provvederà alla sostituzione del Processore danneggiato per il tramite di un Processore Sostitutivo nuovo, previa deduzione della Franchigia indicata nel Contratto e nei limiti del Valore di sostituzione da parte del Contraente/Assicurato.
- ♦ **in caso di sostituzione:** l'Assicuratore sosterrà i costi della sostituzione del Processore con un Processore Sostitutivo **previa deduzione della Franchigia indicata nel Contratto e nei limiti del Valore di sostituzione.**

Avvertenza: l'Assicuratore è estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra il Contraente / Assicurato ed il centro Cochlear o altro Centro Convenzionato incaricato e, pertanto, l'Assicuratore non è responsabile della riparazione o sostituzione del Processore.

Qualsiasi inadempienza / negligenza / omissione / danno / ritardo occorsi durante la riparazione / sostituzione del Processore saranno imputabili solo e soltanto al centro Cochlear o al Centro Convenzionato incaricato.

18. Oneri fiscali

Per tutte le garanzie, gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.



19. Sanzioni

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora esso, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva specificamente le seguenti disposizioni della Polizza:

Articolo 2. Esclusioni relative alla garanzia
Articolo 3. Limiti e massimali di copertura
Articolo 4. Durata del contratto- Tacito rinnovo
Articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti
Articolo 6. Variazioni di rischio
Articolo 7. Limiti territoriali delle coperture assicurative
Articolo 8. Altra assicurazione
Articolo 10. Periodo di prescrizione
Articolo 15. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Articolo 16. Documentazione da produrre in caso di Sinistro
Articolo 17. Prestazioni assicurate in caso di Sinistro e responsabilità
Articolo 19. Sanzioni

Contraente

L'assicuratore

AIG Europe S.A.,
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 41/2018, costituito da:

- a) DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni);
- b) DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni);
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario;

Informativa sulla privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e relative norme di attuazione.

Contraente



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I **"Dati Personali"** identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).



I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy - Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.